

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“MUSEO VIRTUALE DEL DISCO E DELLO SPETTACOLO”

Articolo 1
(Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l'Associazione di Promozione Sociale denominata Museo virtuale del disco e dello spettacolo.

La sede legale dell'Associazione è ubicata nel Comune di Albenga (SV) via Crose 32;

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2
(Scopo)

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell'Associazione è in particolare:

1. lo studio, la conservazione e l'archiviazione anche digitale di documenti in qualsiasi forma, cartacea od audio e video, che riguardino la storia della musica, del disco, del teatro, delle espressioni audiovisive e dello spettacolo in genere;
2. la messa a disposizione di tale materiale nei confronti di chiunque abbia interesse ad esso;
3. la diffusione della conoscenza del materiale acquisito e della storia ad esso correlata attraverso attività ad hoc anche in collaborazione con altre realtà;
4. la gestione di mezzi di comunicazione atti a realizzare tale diffusione ed a raccogliere testimonianza dei protagonisti dello spettacolo.

Articolo 3
(Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle

prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali

1. il restauro, la conservazione e l'archiviazione del materiale di cui al punto 1 dell'art.2;
2. la messa a disposizione dei terzi interessati di detto materiale sia attraverso una fruizione parziale gratuita sia attraverso forme di abbonamento annuale o mensile abilitanti alla fruizione dell'intero archivio e destinate a finanziare l'attività dell'associazione;
3. la raccolta di testimonianze dei protagonisti dello spettacolo attraverso interviste, collaborazioni, raccolta di materiale messo a disposizione dagli stessi;
4. il mantenimento di rapporti con le persone di cui al punto 3 creando momenti di incontro e collaborazione tra loro ed i soci od i terzi che ne abbiano interesse;
5. la diffusione e lo studio di detto materiale attraverso conferenze, mostre anche virtuali, seminari e corsi di formazione in proprio od in collaborazione con gli Enti pubblici e privati quali Regioni, Comuni, Università, scuole, ecc.;
6. la diffusione della conoscenza di quanto raccolto attraverso gli strumenti di comunicazione multimediali, tra cui la gestione e la realizzazione di programmi per la radio in streaming Il Discobolo il blog, i social network nonché altri mezzi che siano in futuro disponibili;
7. l'organizzazione di eventi che abbiano a tema quanto sopra elencato;
8. la gestione di realtà museali, biblioteche, discoteche che abbiano come fine la diffusione della conoscenza della storia della musica e dello spettacolo;
9. Altri compiti che vengano individuati dal Consiglio Direttivo in relazione all'evolversi della società e del mondo della musica e dello spettacolo.

Articolo 4 (Soci)

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura

fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

I soci dell'Associazione Museo virtuale del disco e dello spettacolo possono essere soci fondatori, intendendo per essi coloro che hanno costituito l'associazione stessa, soci ordinari e soci onorari.

I soci fondatori ed i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale valida nell'anno solare in corso indipendentemente dal momento della sua sottoscrizione, la cui entità verrà indicata nell'assemblea per l'approvazione del bilancio di ogni anno ed avrà corso nell'anno successivo;

i soci onorari, in quanto scelti dal Consiglio Direttivo per meriti personali, non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

I sottoscrittori degli abbonamenti di cui al punto 2 dell'art.3 non sono soci.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 6 mesi dal termine di versamento richiesto;

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.
- d) Collegio sindacale

Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi entro 7 giorni dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 3 deleghe.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto di 5 membri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. elegge il Presidente dell'Associazione;
3. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
4. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
5. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
6. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
7. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 10 (Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 11 (Vice Presidente dell'Associazione)

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 12 (Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali,

provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 13 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il Collegio Sindacale agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio.

Il Collegio Sindacale riferisce annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci.

Articolo 14 (Mezzi finanziari)

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, concorsi e sottoscrizioni anche a premi;
- i) abbonamenti ai servizi forniti dall'associazione. Detti abbonamenti potranno essere annuali sull'anno solare o mensili ed il loro costo verrà fissato ogni anno nell'assemblea di

bilancio per l'anno successivo.

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

Articolo 15 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 mesi.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale e avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati e i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 16
(Scioglimento dell'Associazione)

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

Articolo 17
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 10 Settembre 2016.

data 10/09/2016

Il Presidente dell'Assemblea

Massimo Caratozzolo

Il Segretario

Laura Rossi